

## Le società nel Codice del Commercio del 1882 e del 1865

Con l'unificazione del Regno d'Italia, si rese necessaria un'opera di uniformazione legislativa che interessò anche il Codice del Commercio, pubblicato con legge del 25 giugno del 1865, insieme ad altri codici. Il Codice era ispirato al *Code de Commerce* francese del 1807.

Il Codice Civile all'art. 1697 stabiliva che “La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare”, prevedendo un vincolo esclusivamente interno tra le parti e senza nessuna rilevanza nei confronti dei terzi. A differenza di quanto definito da tale articolo, il Codice del Commercio, anch'esso pubblicato nel 1865 nel Titolo VII “Delle società e delle associazioni commerciali”, all'art. 106 riconosceva tre tipi di società:

- la società in nome collettivo;
- la società in accomandita semplice o divisa per azioni;
- la società anonima.

La legge riconosce inoltre l'associazione in partecipazione e l'associazione mutua.

Le prime tre società costituiscono rispetto ai terzi, enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci (art. 107 c.comm. 1865).

La **società in nome collettivo** poteva essere contratta tra due o più persone ed esercitare un'attività di commercio, sotto una ragione sociale. I soci erano tenuti in solido a rispondere per tutte le obbligazioni della società anche se era stato un solo socio ad apporre la firma utilizzando la ragione sociale. Si delineava così un principio di responsabilità solidale dei soci a tutela dei terzi che entravano in contatto con la società stessa. Venne altresì previsto per i soci un divieto di concorrenza: “non potevano prendere interesse in altre società aventi lo stesso oggetto senza il consenso degli altri soci” (art. 115 c.comm. 1865).

La **società in accomandita semplice**, in base all'art. 118 c.comm del 1865, si poteva contrarre tra due o più soci responsabili e obbligati in solido e uno o più soci “semplici capitalisti” che venivano definiti accomandanti. La società agiva attraverso un nome sociale che doveva corrispondere necessariamente al nome di uno o più soci che si assumevano la responsabilità degli atti compiuti dalla società.

Il codice introducendo la figura del socio accomandante prevedeva una distinzione in termini di responsabilità e di assunzioni di poteri tra i semplici soci capitalisti e i soci responsabili in solido. I primi, infatti, per espressa previsione del codice limitavano le loro perdite a quanto conferito e non potevano occuparsi dell'amministrazione della società. Contravvenire a questo divieto avrebbe significato per i soci semplici capitalisti un'assunzione di responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali.

La **società in accomandita** poteva essere anche **divisa per azioni** nominative o al portatore ma la disciplina applicabile rimaneva quella prevista per la società in accomandita semplice.

La **società anonima**, prevista all'art. 129 c.comm del 1865, si costituiva “mediante riunione di capitali”. Non era previsto un nome o una ragione sociale ma veniva individuata attraverso l'attività svolta, cioè l'oggetto sociale.

Divisa in azioni, veniva amministrata da mandatari, soci o non soci che venivano stipendiati o potevano svolgere la loro funzione anche gratuitamente, i quali non erano responsabili per gli affari sociali ma solo per l'esecuzione del loro mandato.

La società veniva costituita dai soci promotori e i soci che aderivano alla società potevano conferire solo beni mobili e immobili che si riferivano all'attività di commercio che la società intendeva svolgere. I soci limitavano le loro perdite al capitale conferito.

Il Codice del Commercio del 1865 ebbe tuttavia una relativa durata, in quanto le delicate questioni riguardanti l'unificazione legislativa portarono alla necessità di una più ampia riforma i cui lavori iniziarono nel 1869 e si conclusero con la promulgazione del nuovo Codice del Commercio il 31 ottobre del 1882.

Le novità apportate riguardarono innanzitutto la previsione della forma scritta per la costituzione delle società, pena la loro nullità, e l'introduzione di un'autorità alla quale affidare il controllo della regolare costituzione delle società stesse.

L'art. 87 del Codice del Commercio del 1882 stabilì che "il contratto di società doveva essere fatto per iscritto. La società in accomandita per azioni e le società anonime devono costituirsi per atto pubblico".

Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice il codice stabilì che un estratto dell'atto costitutivo doveva essere depositato entro 15 giorni presso la cancelleria del Tribunale del commercio per essere trascritto nel registro delle società ed essere affisso nelle sale del Tribunale. Tale estratto comprendeva le prescrizioni contenute nel codice relative alla generalità dei soci, all'oggetto sociale, alle modalità di distribuzione degli utili e ai poteri riconosciuti agli amministratori, ed era sottoscritto dai soci o dal notaio se la costituzione veniva fatta con atto pubblico.

Per le società in accomandita per azioni e per le società anonime il codice stabilì che il notaio doveva depositare l'atto costitutivo e lo statuto nella cancelleria del Tribunale civile. Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordinava con provvedimento emesso in camera di consiglio l'affissione dell'atto nelle sale del Tribunale, del Comune in cui aveva sede la società e nelle sale della borsa dei commerci.

Al notaio, pertanto, veniva assegnato il compito e la responsabilità relativa alla formazione delle società in accomandita per azioni e anonime che per la loro regolare costituzione dovevano sottostare anche alle verifiche del Tribunale civile. Le società costituite senza le prescritte formalità vennero considerate nulle.